

SEMPLIFICAZIONI SULLE CONTROLLATE ESTERE

06901 06901
*Società, per la sede diventa
rilevante la direzione effettiva*

DI DULIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

Residenza fiscale delle persone fisiche in linea con i criteri Ocse con correlato intervento anche in materia societaria dando rilevanza ai concetti di sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale, semplificazione sulla disciplina Cfc, agevolazioni per l'immissione di attività economiche in Italia e restrizioni per il regime agevolativo degli impatriati. Sono questi alcuni dei contenuti presenti nel decreto legislativo in materia di fiscalità internazionale che disciplina, in modo trasversale, il recepimento di alcuni principi della legge delega di riforma compreso il regime della c.d. global tax.

Il primo tema affrontato dal provvedimento è quello della residenza delle persone fisiche approcciato mediante una modifica al comma 2 dell'articolo 2 del Tuir. In questo contesto, con una prospettiva di fatto diametralmente opposta alla norma attuale, si afferma che la residenza in Italia di una persona fisica è legata al presupposto, disciplinato dal modello Ocse, dell'esistenza del domicilio inteso come luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente ovvero nell'ipotesi in cui vi sia la presenza fisica. Di contro, l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente continuerà a rappresentare una presunzione seppure con il grado di presunzione relativa. Non risulta, in relazione al tema della residenza delle persone fisiche, il comma 2 bis dell'articolo 2 del Tuir, comma che, in base a quanto disposto dal DM 4 maggio 1999, disciplina la necessità di provare la residenza in Italia a fronte dell'avvenuto trasferimento in uno stato considerato black list. Va però osservato, in sede di prima analisi, come la potenzialità di detto decreto appare mitigata dal nuovo principio recato dal comma 2 nei termini sopra descritti. Importante, soprattutto, appare il superamento del criterio formale legato alla iscrizione dell'anagrafe della popolazione residente in quanto, alla luce delle modifiche che si prospettano il nuovo approccio (in senso generale) potrebbe rappresentare un elemento spendibile anche in caso di contenzioso in essere sul tema, sempre delicatissimo, della residenza fiscale. In parallelo rispetto all'intervento sulle persone fisiche, si interviene in maniera incisiva anche sul disposto dell'articolo 73 del Tuir ove, oltre al richiamo della sede legale della società vengono introdotti i concetti di sede di direzione effettiva ovvero sede di gestione effettiva dell'attività principale. In un approccio che, dunque, tiene conto della alternative di questi concetti nell'ambito di una tripartizione disciplinata in via normativa. Anche in questo caso si tratta di un adattamento della normativa nazionale ai criteri Ocse finalizzato, come si legge nella relazione di accompagnamento, ad un obiettivo di rafforzamento della certezza del diritto. Temi questi, dunque, che dovranno essere debitamente approfonditi anche per i riflessi che potranno avere, come già osservato, su fattispecie già incardinate.

zamento della certezza del diritto. Temi questi, dunque, che dovranno essere debitamente approfonditi anche per i riflessi che potranno avere, come già osservato, su fattispecie già incardinate.

Come accennato, ulteriori interventi riguardano il sistema di tassazione Cfc e le agevolazioni per gli impatriati. Con riferimento al primo intervento, la modifica al comma 4 dell'articolo 167 del Tuir, come evocato dalla relazione di accompagnamento al testo del dlgs, ha l'obiettivo di semplificare il calcolo della tassazione effettiva della società controllata non residente, da confrontare con la tassazione che avrebbe scontato l'entità estera laddove l'assoggettamento a tassazione fosse avvenuto in Italia consentendo l'utilizzo dei dati contabili del soggetto estero e prevedendo, in relazione a detto aspetto, alcuni elementi di salvaguardia. In via generale, la tassazione effettiva estera verrebbe a determinarsi come un rapporto tra l'importo risultante dal bilancio di esercizio delle imposte correnti dovute, anticipate e differite e l'utile ante imposte. La relazione sottolinea che l'inclusione delle imposte anticipate e differite consente di superare la disposizione precedente in base alla quale era sancita l'irrilevanza delle variazioni temporanee della base imponibile ai fini del calcolo della tassazione effettiva estera. Ai fini del calcolo semplificato di cui al comma 4 è però necessario che il bilancio di esercizio del soggetto controllato estero sia certificato da un operatore professionale e che l'utilizzo dei bilanci certificati della controllata avvenga sotto la responsabilità della controllante residente in Italia. Ulteriori disposizioni di semplificazione sono altresì contenute nei commi 4 bis e 4 ter del citato articolo 167 del Tuir. Nell'ambito delle agevolazioni, in materia di impatriati si assiste ad una modifica evolutiva stringente finalizzata al superamento delle attuali condizioni previste, in particolare, dall'articolo 16 del dlgs n. 147 del 2015. In primo luogo, viene posto un tetto massimo di reddito pari a 600 mila euro con agevolazione sul 50 per cento dello stesso a condizione che la residenza in Italia venga conseguita a fronte di almeno tre anni di residenza estera con impegno a risiedere in Italia per almeno cinque anni. Di particolare rilievo il rapporto di lavoro che deve essere "nuovo", cioè con un datore di lavoro diverso dal precedente e che non appartenga al medesimo gruppo.

— © Riproduzione riservata — ■

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1956 - T.1746



Superficie 43 %